



Roma, lì 08.09.2021

Sig. Presidente e Sigg. Senatori buon pomeriggio,

COMMENTO AL TESTO D.D.L. 2300 (Senato)

- Nessuna osservazione agli **artt. 1 e 2** che condividiamo.
- L'**art.3** riteniamo che sia il più importante tra gli articoli della proposta di legge. Il testo così formulato è ottimo, potrebbe riparare ai gravissimi danni causati dal D.L. 104/2020 che ha dato la stura alla nefasta circolare INPS n.38/2021, che sta causando danni a molte imprese. Chiediamo pertanto che la formulazione che ci viene proposta non venga cambiata, in caso di stralcio il settore potrebbe fare barricate a tutela della libertà di scelta dell'inquadramento previdenziale del personale imbarcato; in particolare va garantita la scelta di maggiori tutele e coperture dei lavoratori. Sul testo che ci avete presentato va solo cambiata la data che è ormai superata (ancora indicata come "1° gennaio 2021")
- l'**art. 4.** testo superato della modifiche normative già attuate.
- All'**art. 5** suggeriamo una modifica al titolo "*Fondo per lo sviluppo della filiera ittica*" e dei distretti, in quanto il termine "distretti" appare più adeguato per prodotti ittici tipici di aree ben localizzate come ad esempio: - il gambero rosso in Sicilia, - il muggine in Sardegna o - le vongole di allevamento nell'area nord Adriatica. Va quindi evidenziata la possibilità di scelta tra Filiera o Distretto.
- All'**art.6** nulla da eccepire
- All'**art.7** bene la soppressione del bollo, parificando il settore della pesca al settore agricolo.
- All'**art.8** in materia di semplificazione delle procedure relative al rilascio della licenze, apprezziamo che sia stato inserito il *pagamento tardivo* della tassa di concessione governativa evitando la perdita della licenza. Condividiamo la possibilità di *immediata operatività* in attesa del rilascio del nuovo attestato a seguito di dimostrazione di presentazione della domanda. Quello proposto è un buon esempio di semplificazione.
- Bene l'**art.9** con l'esclusione della *tassa ex art.17 del DPR 641/72*, non ha infatti senso per un *televisore* installato su una barca da pesca composta da un equipaggio spesso minimo di due o tre persone (n.b.: sempre lo stesso equipaggio per l'obbligo del "ruolo di bordo") che si debba pagare come canone un importo oneroso a similitudine dei *pubblici esercizi*.
- Bene anche la formulazione dell'**artt. 10 e 11**, il cui contenuto è *stato* da noi ripetutamente richiesto e segnalato durante gli oltre dieci anni di audizioni sul "*T.U. pesca*".

Via XXIV Maggio, 43 – 00187 Roma



- All'**art. 12**, comma 1°, si legge “*Gli esercenti di alberghi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili nonché di servizi di catering possono fornire al consumatore un’informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura somministrati o distribuiti*” suggeriamo di sostituire il verbo “possono” con “devono”. A tutela della scelta consapevole e informata del consumatore e nell’interesse del produttore.
- Nulla da obiettare sugli **artt. 13, 14 e 15**.
- In merito all'**art. 16** sulla reintroduzione delle *Commissioni consultive locali* per la pesca marittima e l’acquacoltura, la formulazione proposta non è attuabile, rischiamo tanto fumo per nulla; chiediamo invece che tali Commissioni abbiano una valenza regionale e vengano coordinate dalle Regioni stesse per evitare l’eccessiva polverizzazione dei centri decisionali (54 capitanerie) che così divisi non hanno alcuna efficacia e capacità di esprimere pareri coordinati per la gestione degli spazi di mare.
- Riguardo l'**art. 17** Nulla da eccepire se non che a nostro giudizio è necessario l’accesso alla risorsa a chi ne è privo favorendolo mediante l’utilizzo dell’incremento di quota nazionale da destinare da destinare alla pesca artigianale ripartita tra due “cluster”:
 - *Catture accidentali*, divisa in maniera uniforme per bacini o GSA oppure per compartimenti marittimi.
 - *Barche già in possesso della autorizzazione alla pesca dell’alalunga e del pesce spada*, le quali non hanno una ripartizione geografica omogenea e che con maggiore frequenza possono incappare nelle cattura di tonno rosso in base alle particolari dimensione degli attrezzi e ami calati a mare.Il doppio contenitore tende ad evitare che a fine anno vi possano essere aree geografiche dove la capacità di cattura non sia stata utilizzata. Il testo nella formulazione presentata è pienamente condiviso.
- Bene l'**art.18**, che propone la modifica dell’art. 257 Cod. Nav. relativa alla figura del *marinaio autorizzato alla pesca*. Per evitare provvedimenti tampone o emergenziali, torniamo a chiedere la emanazione della riforma sui titoli professionali della pesca alla luce degli adeguamenti e miglioramenti delle strumentazione di bordo, in particolare l’interesse verte sui titoli di “coperta” e “macchina”.
- L'**art.19**, integra il comparto della pesca e dell’acquacoltura a quello dell’agricoltura circa le “Intese di filiera”, aprendo opportunità al sistema ed all’aggregazione volontaria degli operatori. Ribadiamo comunque la nostra assoluta contrarietà a proposte che limitano la libera di impresa vincolandole con norme che obbligano le aggregazioni.
- Non abbiamo commenti in merito ai restanti **artt. 20, 21 e 22**.

Intervenuti: Tonino Giardini e Daniela Borriello